

- 4 DIC. 2018

AULA 'B'



31324/18

SENTE REGISTRAZIONE SENTE BOLL. SENTE DMPT.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Oggetto

Impiego  
pubblico -  
Rimborso spese  
legali

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 26387/2013

- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Presidente -
- Dott. AMELIA TORRICE - Consigliere -
- Dott. LUCIA TRIA - Consigliere -
- Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere -
- Dott. ALFONSINA DE FELICE - Rel. Consigliere -

Cron. 31324

Rep.

Ud. 05/07/2018

PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 26387-2013 proposto da:

(omissis) , quale

erede di (omissis) , deceduto,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso

lo STUDIO LEGALE (omissis), rappresentato e

difeso dall'Avvocato (omissis) ,

giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

2018

2823

**contro**

COMUNE SIRACUSA, in persona del Sindaco pro

AAAF

tempore, elettivamente domiciliato in (omissis)  
(omissis) , presso lo studio  
dell'Avvocato (omissis) , che lo  
rappresenta e difende unitamente agli  
Avvocati (omissis) , (omissis)  
(omissis), giusta delega in atti;

**- controricorrenti -**

avverso la sentenza n. 206/2013 della CORTE  
D'APPELLO di CATANIA, depositata il  
18/02/2013 R.G.N. 357/2008;

udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 05/07/2018 dal  
Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto  
Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE  
che ha concluso per l'inammissibilità del  
ricorso.

ALF

## FATTI DI CAUSA

La Corte d'Appello di Catania, confermando la sentenza del Tribunale di Siracusa, ha rigettato la domanda di (omissis), dirigente del Comune di Siracusa, il quale aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado che, accogliendo l'opposizione a decreto ingiuntivo dell'Amministrazione, aveva ~~condannato~~ <sup>NEGATO IL</sup> quest'ultima a restituire quanto ricevuto, a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per il giudizio penale, concluso con l'estinzione per prescrizione dei reati omissivi contravvenzionali contestati (nella specie si trattava della violazione della normativa in tema di adozione di misure di sicurezza relative all'impianto elettrico di una scuola).

Nel negare al (omissis) il diritto al rimborso delle spese legali, la Corte territoriale ha preliminarmente rigettato la tesi da questi prospettata in ordine all'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con citazione; nel merito ha accertato che il dipendente aveva omesso di comunicare all'Amministrazione il procedimento penale a suo carico e non aveva coinvolto in alcun modo l'Ente nella scelta del difensore, con riferimento al giudizio instaurato per i fatti connessi all'espletamento del proprio incarico, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 28, del CCNL 14 settembre 2000, applicabile al personale del comparto Regioni- Autonomie locali.

La cassazione della sentenza è domandata da (omissis), figlio e unico erede di (omissis), deceduto nelle more del giudizio, sulla base di tre motivi di ricorso. Il Comune di Siracusa resiste con tempestivo controricorso.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3, n.4 e n.5 cod. proc. civ., il ricorrente deduce la violazione degli artt. 3 e 79 della Costituzione, per avere il Comune di Siracusa adottato nei suoi confronti un trattamento peggiorativo di quello attuato, per il medesimo fatto e in relazione alle medesime responsabilità, nei confronti di un altro dipendente.

Con la seconda censura, formulata ancora con riferimento all'art. 360, co.1, n. 3, n.4 e n.5 cod. proc. civ., il (omissis) contesta la violazione degli artt. 409, 422, 645, 646 cod. proc. civ., sostenendo la tardività del deposito dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo; critica il richiamo, da parte del Giudice dell'Appello, alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22738 del 2010) che affida al Giudice che ha emesso il decreto

ingiuntivo il compito di operare la qualificazione della natura della controversia, ritenendo che la pronuncia si riferisca a una fattispecie tutt'affatto diversa; evidenzia come nel caso di specie, essendo stata la controversia assegnata fin dall'inizio al Giudice del lavoro ed essendo proseguita secondo il rito del lavoro, l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n.125, emesso dal Presidente del Tribunale di Siracusa il 2 marzo 2005, notificato entro i termini (9 marzo 2005) ma depositato solo il 21 aprile 2005, avrebbe dovuto essere considerato inammissibile in quanto tardivo.

Con il terzo e ultimo motivo, formulato sempre con riferimento all'art. 360, co.1, n. 3, n.4 e n.5 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 del d.P.R. n.268 del 1987 e dell'art. 28 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 per il personale del comparto Regioni- Autonomie locali, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il ricorrente avesse mancato di comunicare all'Ente il procedimento penale a suo carico, e di fare richiesta per l'affidamento della difesa a un legale scelto di comune accordo con l'amministrazione.

Il primo motivo è inammissibile. La denuncia del ricorrente è così formulata: "Il Comune di Siracusa si è reso colpevole della violazione delle dedotte norme costituzionali per aver adottato nei confronti dei predetti dipendenti per il medesimo fatto e in relazione alle medesime responsabilità relative alle medesime funzioni istituzionali, un trattamento dispari in danno dell'ing. (omissis)" (p. 9 ric.). La doglianza si rivolge, dunque, nei confronti di un comportamento del Comune, che asserisce essere in contrasto con le norme richiamate in epigrafe, in ciò contravvenendo alle regole che presiedono il giudizio per cassazione, il quale può avere ad oggetto la sola decisione d'appello e le ragioni che la sorreggono.

Il secondo motivo è infondato.

Quanto alla contestata tardività del deposito dell'atto di opposizione, oltre il termine perentorio di quaranta giorni fissato nel decreto ingiuntivo, la Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado che ne aveva ritenuto l'ammissibilità, accertando che il giudizio era stato proposto con citazione e che pertanto, in virtù del carattere enunciativo della natura della controversia ad opera del Presidente del Tribunale "...cui (il decreto) era stato richiesto" (p. 5 sent.) (Tribunale in sede civile), anche la fase di opposizione doveva seguire le regole del rito ordinario, ai sensi dell'art. 635 cod. proc. civ., non potendo assumere le forme del rito del lavoro, vevoli soltanto qualora il suddetto decreto fosse stato emesso dal Tribunale in funzione di Giudice del lavoro.

Ciò comporta che il Giudice d'Appello ha qualificato il ricorso come ordinario, legittimando l'opponente ad attenersi alle regole del giudizio ordinario.

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte in ipotesi sovrapponibile, al quale nel caso in esame il Collegio intende dare continuità, dove si afferma che "...Alla controversia che, pur riguardando un rapporto compreso tra quelli indicati dall'art. 409 o dall'art. 442 cod. proc. civ., erroneamente non sia stata trattata con il rito del lavoro, sono comunque applicabili le regole ordinarie in ordine ai termini per la proposizione dell'impugnazione, atteso che il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della stessa, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione e costituisce per le parti criterio di riferimento."(Così Cass. n.22738 del 2010).

Il terzo motivo è altresì infondato.

In materia di oneri di assistenza legale in conseguenza di fatti commessi in ragione dell'espletamento del servizio e dell'adempimento di obblighi di ufficio da parte del pubblico dipendente, questa Corte (Cass.n.25976 del 2017), ha formulato il principio di diritto secondo cui deve essere escluso che in capo al dipendente sussista un diritto incondizionato ed assoluto al rimborso, da parte dell'amministrazione pubblica, delle spese necessarie per assicurare la difesa legale, ciò in ragione della specificità e della diversità delle normative del settore del lavoro pubblico.

Venendo, dunque, alla disciplina prevista dall'art. 28 del c.c.n.l. 14 settembre 2000 per i dipendenti del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, la stessa va interpretata nel senso che l'obbligo del datore di lavoro avente a oggetto l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento, non può ritenersi sussistente qualora il dipendente abbia unilateralmente provveduto alla scelta e alla nomina del legale di fiducia, senza la previa comunicazione all'amministrazione stessa, o qualora, si sia limitato a comunicare all'ente la nomina già effettuata.

La Corte territoriale ha accertato in fatto che nel giudizio di merito era rimasto incontestato che il (omissis) non avesse rivolto alcuna richiesta di autorizzazione al Comune, e aveva pertanto correttamente ritenuto irrilevante la circostanza che l'Ente fosse a conoscenza della contravvenzione, per aver disposto il pagamento della relativa ammenda.

La Corte territoriale ha attuato fedelmente l'orientamento di questa Corte, rispetto al quale l'odierno ricorrente non aggiunge alcun elemento che debba indurre a discostarsene. Di esso va, in definitiva confermata in questa sede la *ratio* ispiratrice,

mossa dall'esigenza di consentire all'Ente pubblico di valutare preventivamente l'assenza di un possibile conflitto d'interesse con il dipendente sottoposto a giudizio, la cui presenza determina, *in re ipsa*, un impedimento all'assunzione di un difensore di comune gradimento.

In definitiva, non meritando i motivi accoglimento, il ricorso va rigettato. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dà atto della sussistenza dei requisiti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.


### P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, nei confronti del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori di legge.


Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art.13.

Così deciso in Roma, nell'Udienza Pubblica del 5 luglio 2018

Il Consigliere Estensore  
(dott. Alfonsina De Felice)



Il Presidente  
(dott. Giuseppe Napoletano)



Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA  
**Depositato in Cancelleria**  
- 4 DIC. 2018



oggi, .....

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA

